



Trasporto rifiuti Provvedimenti Albo Gestori del 16 e 17 settembre 2026 su gestione dei Centri di raccolta e macchine operatrici

FAI INFORMA 239/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La fai di Torino informa che nella seduta del 16 settembre scorso il Comitato Nazionale Albo Gestori ha approvato due provvedimenti che, pur non riguardando direttamente le imprese di trasporto dei rifiuti, attengono comunque alla più ampia materia della gestione dei rifiuti. Si tratta della:

- Delibera 16 settembre 2026, n. 6, sui criteri per l'iscrizione all'Albo in categoria 1 dei Centri di raccolta;
- Circolare 17 settembre 2026, n. 9, relativa all'iscrizione all'Albo delle macchine operatrici.

Centri di raccolta

Con la nuova delibera 6/2026 sono stati dettati i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1, per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al DM Ambiente 26 marzo 2026 (che abroga il precedente DM 8/4/2008 e sostituzione anche le deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018).

Nel rimandare le imprese interessate all'attenta lettura della delibera, evidenziamo che la stessa distingue tra aziende che intendono iscriversi all'Albo ex novo, da quelle che invece sono già iscritte alla data del 16 settembre 2026 (entrata in vigore della delibera).

Queste ultime potranno difatti integrare la propria iscrizione dimostrando gli ulteriori requisiti ora previsti (dotazione minima personale, qualificazione e formazione del personale, nomina un Responsabile Tecnico con attestato valido per categoria 1 e capacità finanziaria) entro un anno.

Le aziende già iscritte in categoria 1 non devono prestare garanzia fidejussoria per i rifiuti pericolosi (a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell'iscrizione).

Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici

Dopo aver ribadito che in base agli articoli 58 e 114 del Codice della Strada le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere (e non per effettuare il trasporto stradale delle stesse cose – ndr.) e richiamato il recente decreto direttoriale della Motorizzazione n. 98, del 3 marzo 2026, sui requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegati in attività operative specifiche e funzionali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale che consente l'immatricolazione, anche come macchine operatrici, degli autocarri appartenenti alla classe dei veicoli N2, con codice di carrozzeria "BA18" ai sensi del Regolamento UE 2018/858, con massa massima fino a 7,5 ton. la circolare chiarisce che ***"è consentita l'iscrizione all'Albo dei veicoli di cui sopra, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t."***

Detta iscrizione non comporta ovviamente la possibilità che con dette macchine si effettui il trasporto stradale ed indiscriminato dei rifiuti raccolti dalla macchina, per la quale il Comitato precisa che:

"qualora il prelevamento di rifiuti nell'ambito del servizio porta a porta debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell'ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l'utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada".

Da ultimo la circolare specifica che: relativamente a questa fattispecie di veicoli, nei provvedimenti d'iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, le Sezioni riportano la seguente annotazione: "l'uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto".

Si riportano in allegato i due provvedimenti in esame.